



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto Rettorale n. 7, prot. n. 2694/A3 del 27 aprile 2007 e s.m. e i. (Decreto Rettorale n. 110, prot. n. 7736/A3 del 30 ottobre 2007, Decreto Rettorale n. 27, prot. n. 2771/A3 del 18 marzo 2013 e Decreto Rettorale n.85, prot. n. 9936 del 28 ottobre 2013).

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI NON DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA–UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE.**

### **INDICE**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Natura e presupposti generali degli incarichi di lavoro autonomo

Art. 3 – Incompatibilità

Art. 4 - Definizione delle tipologie di contratto

Art. 5 - Caratteristiche della prestazione

Art. 6 - Modalità di conferimento degli incarichi

Art. 7 - Avvisi di istruttoria pubblica mediante procedura di valutazione comparativa

Art. 8 - Commissioni esaminatrici

Art. 9 - Forma del contratto e durata

Art. 10 - Misura del compenso

Art. 11 - Pagamento della prestazione

Art. 12 - Norma finale

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni, non dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per mezzo di:
  - a) contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - b) contratti di lavoro autonomo professionale;
  - c) contratti di lavoro autonomo occasionale.
2. La disciplina del presente regolamento non si applica:
  - a) alle procedure di scelta del contraente previste per gli appalti di servizi di cui agli allegati 2A e 2B del D.Lgs. n. 163/2006;
  - b) alle procedure per il conferimento di contratti per attività didattiche, già disciplinate da apposito regolamento;
  - c) agli incarichi attinenti ai servizi dell'Ingegneria e dell'Architettura nonché agli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale dell'Università;
  - d) agli incarichi artistici e professionali la cui abilità richiesta sia di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa, per l'esiguità e la specificità di figure professionali presenti sul mercato.
3. Il conferimento degli incarichi è consentito subordinatamente alla verifica delle condizioni ed all'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento.

### **Art. 2 – Natura e presupposti generali degli incarichi di lavoro autonomo**

1. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, indipendentemente dalla qualità del prestatore d'opera, iscritto o meno ad ordini o ad albi professionali, e indipendentemente dalla natura occasionale o coordinata e continuativa della prestazione svolta.
2. I presupposti essenziali per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento sono i seguenti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ateneo e deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) la struttura interessata deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione richiesta;
  - d) la determinazione preventiva della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della prestazione;
  - e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
3. Non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare l'incarico stesso e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

### **Art. 3 – Incompatibilità**

1. Non possono essere conferiti incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a coloro che non sono in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e che non sono in possesso di pregressa esperienza professionale nel settore oggetto dell'incarico.
2. Si prescinde dalla specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti ad ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività di ricerca e per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore.
3. Non possono essere titolari di un contratto di lavoro autonomo, restando pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle relative selezioni pubbliche coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione della procedura comparativa ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio dell'Università, un componente del Senato Accademico o un componente del Nucleo di Valutazione.
4. Qualora l'incarico sia affidato ad un dipendente di un'amministrazione pubblica soggetta al regime di autorizzazione di cui all'articolo 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, deve essere previamente

acquisita l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza.

5. Alle persone fisiche la cui prestazione richiesta ai sensi del presente Regolamento non sia condizionata all'iscrizione in apposito Albo, Elenco o Ruolo e ai dipendenti pubblici o privati non potrà essere conferito dall'Ateneo un incarico di prestazione d'opera autonoma, se non sono decorsi almeno 30 giorni dal termine di qualsiasi precedente rapporto con l'Ateneo anche se di diversa natura od oggetto, ad esclusione dei contratti per attività didattiche. In ogni caso ai medesimi soggetti non potranno essere conferiti nell'arco di un anno solare più di due incarichi nell'ambito del presente Regolamento.
6. Non possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con l'Università della Valle d'Aosta, per cinque anni dalla data di cessazione, gli ex dipendenti dell'Ateneo in pensione di anzianità.

#### **Art. 4 – Definizione delle tipologie di contratto**

1. Ai fini dell'individuazione della tipologia di contratto per il conferimento dell'incarico valgono le seguenti definizioni:

**a) Collaborazione coordinata e continuativa:**

E' la collaborazione senza vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il committente. Caratteristiche essenziali di questa tipologia di contratto sono:

- 1) la continuità, intesa come costanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo;
- 2) la coordinazione della prestazione, intesa come vincolo funzionale tra la prestazione del collaboratore e l'attività del committente, nel rispetto dell'autonomia del collaboratore;
- 3) la personalità della prestazione.

**b) Prestazione occasionale:**

E' una collaborazione meramente occasionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminato. La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.

**c) Prestazione professionale:**

E' una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera professionale da parte di soggetto iscritto ad albo o elenco professionale ovvero che svolga per professione abituale attività di lavoro autonomo e che sia titolare di partita IVA.

#### **Art. 5 – Caratteristiche della prestazione**

1. L'incarico deve essere di natura temporanea e di natura altamente qualificata. L'incarico di prestazione d'opera autonoma deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere conferito nell'ambito di un progetto, programma, corso o circoscritta attività che necessita del ricorso a personale esterno;
- b) deve avere un oggetto specificamente determinato e non genericamente definito;
- c) l'oggetto deve essere integrativo e/o strumentale rispetto alle finalità del progetto, programma, corso o circoscritta attività di cui alla lettera a);
- d) rientrare, di norma, nell'attività del prestatore d'opera;
- e) essere svolto in piena autonomia circa le modalità di esecuzione e non comportare obblighi di orario;
- f) essere temporalmente definito; in caso di prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa la durata della stessa non potrà superare i dodici mesi, fatta eccezione per incarichi conferiti nell'ambito di collaborazioni ad attività di ricerca che presuppongono la continuità della prestazione sino alla conclusione dei relativi progetti;
- g) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso, quest'ultimo determinato in modo proporzionato all'incarico conferito.

## **Art. 6 – Modalità di conferimento degli incarichi**

1. In presenza delle condizioni indicate agli articoli precedenti, gli incarichi vengono conferiti:
  - a) dal Consiglio dell'Università o dalla Giunta esecutiva di Ateneo;
  - b) dal Direttore Generale e dagli Organi delle strutture didattiche o di ricerca, anche su proposta dei singoli docenti assegnatari di fondi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti:
  - a) a seguito di avvisi di istruttoria pubblica mediante valutazione comparativa in relazione alle competenze richieste dall'incarico;
  - b) a seguito di procedura di valutazione comparativa dei soggetti iscritti all'elenco aperto di esperti/formatori dell'Ateneo, istituito a seguito di avviso pubblico, in relazione alle competenze richieste dall'incarico. Sulla base della predetta comparazione, i soggetti di cui al precedente comma 1, con proprio provvedimento, possono conferire l'incarico.
3. Il provvedimento di cui alla lettera b) del precedente comma 2 deve attestare:
  - a) l'oggetto della prestazione che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'università e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ateneo;
  - c) la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione richiesta;
  - d) la durata, il luogo, l'oggetto, la forma contrattuale e il compenso della collaborazione, gli oneri a carico dell'Ateneo e la relativa valutazione di congruità in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare ed ai risultati da conseguire;
  - e) le forme di verifica sullo svolgimento dell'incarico;
  - f) le modalità seguite per l'individuazione del soggetto da incaricare, i suoi dati anagrafici nonché la sua idoneità allo svolgimento dell'attività prevista.

## **Art. 7 – Avvisi di istruttoria pubblica mediante procedura di valutazione comparativa**

1. Gli avvisi di istruttoria pubblica, mediante procedura di valutazione comparativa, devono contenere:
  - a) l'oggetto della prestazione, con espressa indicazione delle attività che il collaboratore dovrà svolgere;
  - b) il progetto o l'obiettivo al quale è preordinato l'incarico da conferire;
  - c) le modalità ed il luogo di espletamento dell'incarico;
  - d) la durata;
  - e) il compenso, comprensivo anche di eventuali spese di trasferta;
  - f) l'indicazione del fondo su cui graverà la spesa complessiva (compenso, oneri a carico dell'Università, spese per eventuali trasferte) e la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
  - g) l'indicazione dei requisiti soggettivi per la partecipazione all'istruttoria nonché le modalità di effettuazione della stessa ed i criteri di valutazione.
2. Gli avvisi di istruttoria pubblica mediante procedure di valutazione comparativa sono emanati, previo accertamento dell'impossibilità di far fronte alla richiesta con il personale in servizio e della relativa copertura finanziaria, con provvedimento:
  - a) dei Responsabili degli Organi indicati al precedente art. 6, comma 1, lettere a) e b);
  - b) del Direttore Generale.
3. L'avviso di procedura di valutazione comparativa non è vincolante per l'Università che si riserva di non procedere al conferimento dell'incarico con motivazione espressa.
4. L'avviso è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e in apposita sezione sul sito Internet dell'Università [www.univda.it](http://www.univda.it). In sede di prima tornata di pubblicazione la scadenza per la presentazione delle domande all'istruttoria pubblica mediante valutazione comparativa non può essere inferiore a 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi. In sede di seconda tornata la scadenza per la presentazione delle domande all'istruttoria pubblica non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni.
5. Nell'avviso, inoltre, deve essere indicato il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s. m. e i., nonché devono essere riportati i principali richiami alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

### **Art. 8 – Commissioni esaminatrici**

1. I provvedimenti di cui al precedente art. 7 comma 2, individuano, altresì, apposite Commissioni esaminatrici delle candidature, composte da almeno tre soggetti, sia interni sia esterni all'Ateneo.
2. Le Commissioni esaminatrici provvedono a redigere appositi verbali. Gli esiti dei lavori delle Commissioni sono approvati con provvedimento del soggetto che ha disposto il procedimento oppure con provvedimento del Rettore o del Direttore generale nel caso in cui il soggetto che ha disposto il procedimento sia altresì componente della Commissione giudicatrice.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma 2 dispone anche il conferimento dell'incarico.

### **Art. 9 – Forma del contratto e durata**

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante apposito contratto o nota di incarico sottoscritti dal Direttore generale o da altro soggetto a ciò autorizzato dalle vigenti disposizioni di Ateneo.
2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. E' ammessa la proroga della durata del contratto di collaborazione ove il committente ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare le attività e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per quanto individuato. Qualora la collaborazione sia richiesta per l'attuazione di specifici progetti di ricerca prorogati, la durata della collaborazione può essere prorogata per pari periodo senza ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.
4. Se la realizzazione prevista non viene eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato mediante la proroga o venga eseguita in misura ridotta, il collaboratore è responsabile per inadempimento. In questi casi l'Ateneo non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la realizzazione parziale sia economicamente apprezzabile, corrisponde un compenso commisurato all'attività svolta.
5. Il rapporto di lavoro autonomo può essere sospeso o prorogato in presenza di cause impeditive, come malattia e gravidanza, per ricominciare a decorrere quando la causa impeditiva sia cessata. Dalla sospensione non devono derivare oneri aggiuntivi per l'Ateneo.
6. La proroga o la sospensione del rapporto sono disposte mediante l'adozione di provvedimento motivato del soggetto che ha conferito l'incarico.

### **Art. 10 – Misura del compenso**

1. Il compenso riconosciuto al collaboratore autonomo deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, deve essere quantificato in relazione alla capacità professionale del soggetto incaricato, facendo ogni utile riferimento, se possibile, anche a tariffe professionali o agli usi o ai prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni. A tal fine, il Consiglio dell'Università determina appositi parametri di riferimento.
2. Il compenso deve essere predefinito tenendo conto dell'ammontare presuntivo delle eventuali spese di trasferta connesse all'assolvimento della prestazione. I limiti e le modalità di rimborso delle spese suddette sono definite dal regolamento interno di Ateneo per le missioni.
3. La congruità del compenso deve essere espressamente dichiarata nel provvedimento di emanazione di avviso di istruttoria o nel provvedimento di conferimento dell'incarico nei casi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del presente Regolamento.

### **Art. 11 – Pagamento della prestazione**

1. Il compenso deve essere, di norma, corrisposto in un'unica soluzione al termine dell'incarico, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, attestato dal Responsabile della struttura interessata; eventuali acconti possono essere erogati previa rendicontazione dell'attività effettivamente svolta e controfirmata dai soggetti proponenti l'incarico di cui all'art. 6, comma 1.
2. Il pagamento è disposto nel rispetto delle norme fiscali e previdenziali vigenti.

### **Art. 12 – Norma finale**

1. Il conferimento di incarichi di prestazione d'opera autonoma disciplinati dal presente Regolamento non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente, né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni applicabili vigenti in materia.
3. Sarà cura dell'Università rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei collaboratori, indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
4. Il presente Regolamento è reso pubblico secondo le norme vigenti in materia nell'Ateneo ed entra in vigore contestualmente alla data dell'atto di emanazione.
5. Con la data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, il Regolamento emanato con decreto rettorale n. 7, del 27 aprile 2007 e s.m. e i.
6. Gli incarichi in corso alla data di pubblicazione del presente Regolamento continuano ad essere disciplinati dal regolamento emanato con decreto rettorale n. 7, del 27 aprile 2007 e s.m. e i..